

Alla Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
programmazione, parchi, territorio,
Valutazioni Ambientali, energia
Via L. Da Vinci nr.6 (Palazzo Silone)

67100 L'AQUILA

Oggetto: Centro di recupero e valorizzazione di materiali provenienti da servizi di raccolta differenziata nel territorio del comune di Casalincontrada (CH). Ditta Proponente: Edilizia Colonna – procedura di Verifica di Assoggettabilità. Trasmissione di osservazioni al progetto

Facendo riferimento alla nota in oggetto indicata, i sottoscritti **Marcello Scurci**, nato a Chieti il 01/08/1958 ed ivi residente in via Alento n° 68, **Lucio Minnucci**, nato a Chieti il 11/02/1964 ed ivi residente in via Aterno n° 443, trasmettono le osservazioni in merito all'impianto in oggetto.

Si allega file contenente le osservazioni su supporto informatico.

Si chiede inoltre di essere ammessi ad audizione in occasione dello specifico Comitato CCR-VIA che discuterà del suddetto progetto.

Chieti, lì 19/09/2013

Marcello Scurci



Lucio Minnucci



ALLA REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari Della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazioni Ambientali -
Ufficio valutazione impatto ambientale
Via Leonardo da Vinci (Pal. Silone)
67100 L'Aquila

Oggetto: Osservazioni alla richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relative al progetto presentato dalla Edilizia Colonna per la realizzazione di "CENTRO DI RECUPERO e VALORIZZAZIONE di MATERIALI PROVENIENTI DA SERVIZI di RACCOLTA DIFFERENZIATA" Località Brecciarola. Pubblicato sul B.U.R.A. n. 28 ordinario del 07/08/2013 e sul sito della Regione Abruzzo.

In ordine all'istanza di cui all'oggetto, i sottoscritti Marcello Scurci, nato a Chieti il 01/08/1958 ed ivi residente in via Alento n° 68, e Lucio Minnucci, nato a Chieti il 11/02/1964 ed ivi residente in via Aterno n°443, sulla base degli elaborati disponibili e quindi visionabili al pubblico presso l'ufficio ambiente della Regione Abruzzo, visto il D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 (allegato V), presentano le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONE 1

Con giudizio n°2043 del 10/07/2012, il CCR-VIA delle regione Abruzzo aveva espresso parere di **RINVIO A PROCEDURA V.I.A.** per un progetto presentato dallo stesso proponente e sulla stessa area con le seguenti motivazioni: "in considerazione della dimensione rilevante dell'intervento in un'area

non urbanizzata, della presenza nelle aree limitrofe di case sparse ed attività di ristorazione, della rilevante quantità di terreno da sbancare che richiedono un più approfondito studio degli impatti ambientali dell'intervento.”

Il progetto, come riportato alla pagina 5 dello “STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (Elab. 0B-SPA)” e pagina 5 “PROGETTO DEFINITIVO (Elab. 00-RTG – Relazione Tecnica Generale)” cita:

“...il comitato CCR-VIA con giudizio n° 2043, ha espresso parere di rinvio a procedura di V.I.A ordinaria. Alla luce di tali considerazioni il proponente ha avviato un processo di rielaborazione complessiva dell'intervento, facendo tesoro delle indicazioni e osservazioni prodotte in fase istruttoria.....”

Invece, nel nuovo progetto non sono valutate le case sparse, non vengono citate, valutate e considerate la presenza di attività di ristorazione, e altri aspetti messi in evidenza dal Giudizio citato.

Alla pagina 5 degli stessi allegati STUDIO PRELIMINARE e PROGETTO DEFINITIVO si cita “.... **La edilizia Colonna** dopo un ampio confronto con il territorio e una valutazione più approfondita delle scelte impiantistiche effettuate....”.

Questa affermazione è assolutamente priva di ogni fondamento, in quanto la scelta di Edilizia Colonna di effettuare una riproposizione del progetto è avvenuta pochi giorni dopo il rinvio a VIA del progetto originario da parte del C.C.R.VIA, avvenuto in data 10/07/2012, come si evince dalla **richiesta di variazione** inoltrata al comune di Casalcontrada per Variazione del P.I.P n° 1 in data 20/09/2012, corredata di elaborati grafici e di relazioni tecniche che ritroviamo in quelli trasmessi col nuovo progetto!

Inoltre è vero che l'impronta del capannone industriale si è ridotta, nella misura massima del **37,5 %**, ma così non è avvenuto per l'uso complessivo

dell'area di pertinenza che al contrario è sensibilmente aumentata, senza tenere conto della incidenza maggiorata dell'intervento sul territorio nel suo complesso, considerando la previsione di creare un nuovo ingresso all'area interessata intervenendo sulla viabilità comunale di Casalcontrada in modo molto marcato, ma di questo si parlerà ancora.

OSSERVAZIONE 2

A pagina 102 del “**PROGETTO DEFINITIVO (Elab. 00-RTG – Relazione Tecnica Generale)**” si cita “... Tale intervento determinerà la presenza di un punto di emissione (denominato E1, cfr. Elab. 21-PRD13 – Planimetria presidi antincendio e controllo ambientale).....” e nella pagina 68 del “**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (Elab. 0B-SPA)**” si cita “... Tale intervento determinerà la presenza di un punto di emissione (denominato E1, cfr. Elab 20-PRD12 – Planimetria presidi antincendio e controllo ambientale).....” (l'elaborato giusto è quello n° 21-PRD13), le pagine successive dei due elaborati riportano “... L'impianto aspirerà polveri secche e frammenti plastici intercettati grazie all'utilizzo di cappe orientabili poste in corrispondenza delle sezioni della linea in cui si generano maggiormente tali polveri (area scarico materiali, tritutori, separatori balistici ad aria, punti di caduta nastri, ecc...)” .

Orbene, è risaputo che dalla frantumazione di PVC a 1500 RPM si possono sviluppare tracce di cloruro di vinile monomero, VCM, prodotto cancerogeno, come è stato ampiamente dimostrato da studi specifici.

Questo può accadere con sistemi di polimerizzazione del PVC, ovvero una cattiva polimerizzazione può intrappolare delle bolle con dentro del gas VCM che, in frantumazione, si libera finendo nell'aspirazione e da qui nell'ambiente circostante. I prodotti lavorati, essendo rifiuti, non portano una data certa di produzione o un lotto che li identifichi univocamente, pertanto si può

immaginare che possano contenere eventualmente materie particolarmente vecchie e quindi presentare questo rischio. Occorre un approfondimento.

Anche per le polveri di PVC si deve prestare attenzione, ad esempio in Germania il MAK (livello di polveri nell'ambiente di lavoro massimo x 40 ore settimanali) delle polveri di PVC è di 1,5 mg/mc. Ora anche prevedendo un limite di 10 mg/Nmc per le polveri totali, si può immaginare che una parte siano particelle di PVC: anche questo aspetto merita un approfondimento particolare sia in merito alla concentrazione che come ricaduta in flusso di massa sul circondario.

Stessa considerazione vale per altri prodotti, quali **PVC-FTALATI**:

occorre fare particolare attenzione per i Ftalati (**prodotti tossici**) che sono sostanze aggiunte al PVC per renderlo morbido, quindi nei rifiuti è possibile riscontrarne la presenza. Nello Studio Preliminare non se ne parla, ma una valutazione approfondita è necessaria per poter affermare che non esistono rischi.

Infine, sulle polveri di frantumazione è necessario valutare la presenza di **polveri di metalli di leghe con metalli pesanti, quali cromo, piombo**, etc.

Anche in questo caso è necessaria una valutazione accurata soprattutto per i fenomeni di accumulo nelle case limitrofe.

Si ribadisce che **tutti questi aspetti non sono stati analizzati e valutati.**

OSSERVAZIONE 3

Nel sopraindicato giudizio n°2043 del 10/07/2012, nella sezione "Giudizio n. 1873 del 17.11.2011" alla pagina 2 al punto 6 si legge "Verifica della effettiva assenza di emissioni con dettaglio della lavorazione effettuata delle gomme e del fluff; nel caso di convogliamento all'esterno effettuare lo studio di ricaduta nei punti sensibili limitrofi mediante utilizzo di appositi modelli matematici;"

Considerando il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E. pag 104 tab 10 della Relazione Tecnica Generale) previste, le altre probabili sostanze provenienti dalla lavorazione delle materie plastiche come riportato nell'Osservazione 2, considerata la presenza dichiarata di un punto di emissione, nel progetto non si riscontra nessuna valutazione, **nessuno studio e nessun modello matematico che tenga conto delle ricadute delle polveri stesse.**

OSSERVAZIONE 4

In merito alla strada di accesso che s'imbocca dalla viabilità ex Strada di Bonifica Fosso Calabrese oggi via Parco Nazionale d'Abruzzo alla pagina 24 del "PROGETTO DEFINITIVO (Elab. 00-RTG - Relazione Tecnica Generale)" si cita "... A proposito di detta viabilità, in riferimento alla nota prot. n.° 8141 del 21.12.2011 del Comune di Manoppello, inerente alla richiesta di chiarimenti circa lo stato delle autorizzazioni della strada di accesso alla zona produttiva in cui sorgerà l'impianto ed alla successiva diffida trasmessa con nota prot. n.° 02889 del 28.02.2012 per la demolizione delle opere, va precisato che la stessa attraversa un sedime del Consorzio di Bonifica Centro...."

Parte del terreno interessato alla strada di accesso, particella n° 275 del foglio di mappa 6 del comune di Manoppello, è di proprietà privata ed il proprietario in data 12 settembre 2013 ha chiesto al comune di Manoppello chiarimenti in merito all'opera realizzata senza sua autorizzazione sul suo terreno, come riportato nella copia della lettera in allegato: in pratica, **l'accesso all'area è di fatto abusivo!**

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Manoppello

Il sottoscritto Odoardi Ilario, nato a Chieti il 14/01/1941 e residente a Manoppello in via Parco Nazionale d'Abruzzo n° 3, in occasione della necessità di ridefinire i confini dei terreni di cui è proprietario in Codesto Comune, ha constatato che la particella n° 725 del foglio di mappa 6 ricadente appunto nel territorio comunale di Manoppello è stata occupata da un manufatto stradale.

Alla osservazione dei luoghi si è reso conto che ivi è un cartello di lavori avente intestazione del Comune di Casalinocontrada.

Il terreno però, ricade nel territorio di Manoppello.

Pertanto, prima di procedere a qualsiasi azione tutelativa,

CHIEDE

a Codesto Comune:

- se è stata inoltrata una richiesta di occupazione di detta particella di terreno per effettuare l'opera stradale rinvenuta da parte del Vostro Comune;
- se è stato concesso ed a quale titolo un atto autorizzativo in tale senso.

Chiede inoltre, in caso di riscontro negativo a dette richieste e quindi in presenza di un'azione illecita, che Codesto Comune intervenga per emettere gli atti amministrativi di sua competenza .

Manoppello, li 12 settembre 2013

Distinti saluti

Ilario Odoardi



OSSERVAZIONE 5

Anche in questo progetto, come già avvenuto nella proposta precedente, si afferma di non intervenire con impiego di acqua per il trattamento dei prodotti: in realtà, già a pag 76 dello **STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (Elab. 0B-SPA)** si afferma *“Come già accennato in precedenza, dall’impianto in progetto non si originano scarichi idrici industriali, in quanto non sono previsti processi o lavorazioni che necessitano l’utilizzo di acqua.”* Inoltre a pag 56 del **“PROGETTO DEFINITIVO (Elab. 00-RTG – Relazione Tecnica Generale)** si riporta: *“..Sul perimetro della tramoggia è installato in*

dispositivo antipolvere composto da ugelli di micronizzazione dell'acqua che forma una nebbia ed evita alla polvere di spandersi nell'ambiente...."

Ancora una volta il rifiuto speciale rappresentato dalle acque di processo non è stato preso in considerazione per il suo trattamento e non è stato valutato il sistema di trattamento e smaltimento.

OSSERVAZIONE 6

Nel progetto è stata considerata la presenza di un solo punto sensibile, una scuola materna, come indicato nella tabella riportata a pag 49 del **PROGETTO DEFINITIVO (Elab. 00-RTG – Relazione Tecnica Generale)**, ed a pagina 36, dello stesso documento si legge *"..la funzione sensibile più vicina e rappresentata dall'Istituto Comprensivo S. Andrea in Località Brecciarola di Chieti Scalo, ubicato comunque ad una distanza di oltre 1.200 m dal sito di intervento"*:

In realtà esistono ben 3 scuole materne, una scuola elementare ed il centro parrocchiale San Callisto nel raggio di circa 1000 metri, per non parlare delle molteplici attività ristorative e commerciali che insistono sul territorio dei comuni di Brecciarola, Manoppello e Casalincontrada.

Quanto sopra riportato va considerato come integrativo dell'**OSSERVAZIONE 3.**

OSSERVAZIONE 7

La presenza dell'impianto a pochissima distanza dalle abitazioni dei centri abitati di Manoppello, Brecciarola e Casalincontrada è stata completamente trascurata nella valutazione delle accidentalità, una tra tutte il caso di incendio: benchè la proposta di progetto consideri e preveda l'installazione di



idonei presidi antincendio, l'evento incendio non può essere escluso a priori e pertanto deve essere valutato.

In tal caso le numerose case sparse, di cui la più vicina è posta a circa 100 metri dal sito (e non 160 come indicato in progetto), e i centri abitati citati sarebbero direttamente ed immediatamente interessati dall'evento accidentale: nessuna valutazione in merito è stata riportata nel progetto.

OSSERVAZIONE 8

DISTANZA DEI RECETTORI

A pag 11 dell'“**ALLEGATO III Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale dell'Impatto Acustico**” si indica il recettore più vicino distante 300m. Questo non è corretto, esistono 2 recettori posti a 160 m e 240 m dalle possibili sorgenti (aree di scarico dei rifiuti) “**Elab 25 PLV 4**”; poi a pag 11 dello stesso allegato si legge:

Calcolando poi la distanza che intercorre tra l'impianto in questione e il ricettore più vicino (abitazione sita a circa 300 metri) ed applicando la formula relativa all'abbattimento di una sorgente sonora in funzione della distanza

$$dB2 = dB1 - 20 \text{ LOG } D2/D1$$

con:

dB1/dB2 = livelli di rumore della sorgente alla distanza 1 e alla distanza 2;

D1 = distanza 1 (1 metro);

D2 = distanza 2 (300 metri),

Applicando la formula

$$dB2 = dB1 - 20 \text{ LOG } D2/D1$$

consegue che ad ogni raddoppio di distanza il livello acustico si abbassa di 6 dB.

Quindi nel recettore a 160 m il livello di apporto acustico sarà di:

$$38,5 + 6 = 44,5 \text{ dB(a)}$$

Una bella differenza! Che sommato al livello residuo di 50dB(a)

$$10 \text{ LOG}(10^{5,0} + 10^{4,45}) = 51,1$$

Porterà il livello di rumore ambientale a 51,1 dB(a), livello in cui sicuramente si applica il criterio differenziale diurno a finestre aperte di cui all'art 4 DPCM 14/11/1997.

RISPETTO DEI LIMITI

si calcola che il rumore ambientale stimato nei pressi del predetto ricevitore sarà pari a circa **38.5 dB(A)** nel periodo diurno, valore ben al di sotto dei limiti e del rumore residuo della zona che si attesta intorno ai **50 dB(A)**.

Verranno quindi **rispettati i limiti assoluti** previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 indicati in **70 dB(A) nel periodo diurno e 65 dB(A) nel periodo notturno**.

In base alla considerazione dei sovraesposti fattori ed alle conseguenti valutazioni e calcoli sulla propagazione delle emissioni sonore e sulla loro sovrapposizione al fondo preesistente, si può concludere ed affermare che i livelli di rumorosità attesi nei luoghi e nei locali indicati nelle tavole e nelle planimetrie allegate, saranno **contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa di riferimento**.

L'Aquila, **15 aprile 2011**

P.I. IOVENITTI AUGUSTO

E ben strano che uno studio previsionale si riferisca al presente, e non prenda in considerazione che le cose in futuro si evolvano. Cioè senza tener conto che i recettori, costituiti da civili abitazioni poste alla distanza di 160 e 240 metri, ricadranno in un futuro molto prossimo in Classe III" aree di tipo misto" in cui i limiti assoluti sono di 60 dB(A) diurno e 50 dB(A) notturno, ben al di sotto di quelli indicati in uno studio "previsionale" CHE NON PREVEDE CHE la Zonizzazione è un obbligo dei comuni previsto già nel 1997 e che quindi dovrà essere applicata. Nè si può far riferimento al solo comune di Casalcontrada in quanto i recettori sono posti nel Comune di Manoppello e di Chieti.

POSSIBILE SUPERAMENTO DEL LIVELLO DIFFERENZIALE.

Su questo aspetto non viene fatta nessuna valutazione .

La legge ammette che in caso di rumore inferiore a 50 dB(A) a finestre aperte non si applichi tale criterio nel periodo DIURNO.

Orbene la relazione che già dichiara che il livello residuo è di 50 db(A), quindi qualsiasi apporto determinerà una situazione in cui il criterio differenziale è applicabile.

In aggiunta la valutazione non contiene nessuna valutazione in merito alle dinamiche acustiche fondamentali come:

1. Apporto acustico dei cicalini di retromarcia durante le manovre di mezzi dotati di caricatori con benna a ragno. La potenza acustica dei cicalini è 97 db(A).
2. Le manovre di scarico hanno una durata complessiva superiore ad un ora, tale da non poter essere considerato rumore a tempo parziale.
3. Presenza di componenti tonali dei cicalini e quindi obbligo di aggiungere 3 dB(a) al rumore ambientale;
4. Possibile presenza di componenti impulsive, in numero di 10 per ogni ora (sponde di autocarri che si aprono e cadono improvvisamente, coperchi di scarrabili, scuotimento dei filtri a maniche in contropressione) etc.

Quindi per la sola presenza di componenti impulsive (+3) e tonali (+3) viene automaticamente superato il limite di 5 dB(a) di criterio differenziale presso i recettori più prossimi, stante la valutazione di un rumore residuo di 50 dB(A) nell'area.

Occorre chiarire in modo inconfutabile tutti questi aspetti.

OSSERVAZIONE 9

DISTANZA DELL'INTERVENTO DAL CORSO D'ACQUA

(In riferimento all'art. 80 comma 3 L.R. 18/83)

È pacifico che per edificazione si intenda la realizzazione di un edificio inteso come un volume, ma come si deve considerare la realizzazione di una struttura di contenimento alta circa 11 metri? In più parti della legislazione urbanistica e delle norme tecniche dei vari comuni un muro di contenimento non costituisce corpo di fabbricato (quindi porzione di edificio) quando la sua

altezza non supera i 3 metri, ma in caso contrario esso si considera come edificio nel calcolo delle distanze tra edifici o dai confini di proprietà: pertanto anche in questo caso si palesa tale situazione e così non sono rispettate le distanze dall'alveo fluviale di 50 metri.

In forza dell'art. 878 del codice civile *"il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873 cod. civ."*. In linea generale tuttavia quando un intervento edilizio determini (o faccia venir meno) un dislivello rispetto al fondo interessato, si realizza una modifica del terreno normalmente assimilata a una nuova costruzione, ed il muro che delimita il terrapieno perde la qualificazione di muro di cinta per assumere quella di muro di sostegno (cfr. sentenza Sezione 24/08/2012 n. 1462).

In tal senso la Corte di Cassazione (sez. II civile – 04/06/2010 n. 13628) ha affermato che ***"In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna -originariamente livellato sul confine tra due fondi- sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato "ex novo" dall'opera dell'uomo, e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni"***.

Inoltre, in merito alla realizzazione di una scarpata artificiale con funzione di terrapieno contenitivo, si rileva quanto di seguito riportato nella giurisprudenza consolidata: *"costituisce orientamento consolidato che, ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine (così, Consiglio Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579; Consiglio Stato, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637).*

Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed

il muro di contenimento, che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni (Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579).

In genere, viene considerata una costruzione, rilevante ai fini delle distanze legali, anche un terrapieno, se creato artificialmente al di sopra del livello medio del piano di campagna originario (così Cassazione civile, Sez. II, 11 novembre 2003, n.1695; Consiglio Stato, Sez. V, 26 giugno 2000, n.3637; anche Cassazione Sez. II, 15 giugno 2001, n. 8144, secondo cui, ai fini della applicazione delle distanze legali, il muro di sostegno costituisce costruzione)"

Pertanto tutto l'intervento proposto, non soltanto l'edificio principale del Lotto 1, è completamente difforme dalle distanze minime previste dalla L.R. 18/83, ovvero i *50 metri dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale*: in merito a questo aspetto, poi, si rileva che, come è già accaduto nella proposizione progettuale precedentemente formulata dalla Edilizia Colonna, si insiste nel definire tale "area golenale o alluvionale" quella coincidente con l'asse del corso d'acqua interessato (cfr. tavola 24 PLV3), omettendo ancora una volta di individuare esattamente lo stato dei luoghi. Parimenti non sono rispettate le Norme urbanistiche della zona P.I.P. 1 interessata in quanto il fabbricato supera, in diversi punti, l'altezza massima ammessa di 10 ml.

OSSERVAZIONE 10

SBANCAMENTO DEI TERRENI

Nelle varie relazioni e nelle tavole del progetto si evidenzia che i volumi di terreno siano stati estremamente ridotti rispetto al precedente progetto. L'affermazione a pag 5 dello Studio Preliminare Ambientale "*con la nuova configurazione... è stata fortemente limitata la necessità di movimentazione del terreno...*", trova puntuale smentita dallo stesso elaborato grafico denominato O9 PRD1, dove si rileva che il volume di terreno complessivo

previsto in sbancamento raggiunge i 50.694 mc, come verificabile nella stessa tavola citata: ebbene, riguardando i dati *dell'ipotesi progettuale originaria* si nota che allora lo sbancamento complessivo previsto era di 58.710 mc **(quindi una riduzione di solo il 13%)** (tavola PLN 51). Il costo di questa scelta ha provocato la necessità di realizzare pareti che arrivano fino a ml 17.00 di altezza **(Elab. 11 _PRD3 sez. 4 - 4')**

OSSERVAZIONE 11

MODIFICA SENSIBILE DEL VERSANTE COLLINARE

In sostanza, analizzando gli aspetti strutturali dell'intervento proposto, ci si accorge che buona parte della collina sulla quale si vuole innalzare il capannone e gli edifici accessori sarà sensibilmente modificata, al punto che saranno ben visibili le opere di contenimento in cemento armato nonostante il previsto rimodellamento di alcune scarpate. Questa affermazione troverebbe un riscontro ancora più chiaro se fossero stati prodotti elaborati progettuali completi anche di prospetti e sezioni dell'intero intervento, non soltanto limitate ad un ambito territoriale ridotto del fabbricato principale ed a quello dell'edificio accessorio. Sarebbe auspicabile poter vedere delle sezioni che non siano limitate agli edifici, ma che riportino lo stato finale dei terreni ad opere concluse, delle sezioni che nella prospezione ottica arrivino a includere tutta l'area di intervento che vanno ad individuare, e magari anche degli inserimenti fotorealistici in prossimità di tali singolarità con viste dal piano del terreno finito, non solo dall'alto.

L'unica sezione longitudinale che abbraccia l'intero lotto la troviamo nella tavola 23 PLV2 relativa alla fascia di rispetto dell'elettrodotto, ed è anch'essa limitata come tutte le altre agli edifici e ad una immaginaria linea di terra allo stato attuale.

Nel parere positivo espresso dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali sull'*ipotesi progettuale originaria* veniva richiesto di prevedere, per la pavimentazione delle strade, una soluzione in terra battuta o materiale

drenante nel tentativo evidente di limitare l'impiego di materiali impermeabili per favorire la dispersione naturale dell'acqua superficiale, come avviene oggi sulla collina interessata dalle opere: al contrario, in questo progetto l'intera superficie del lotto viene pavimentata con asfalto o massetto di cemento e rete elettrosaldata praticamente ovunque, con l'eccezione di piccole aree di sosta (sulle quali verrà utilizzata una pavimentazione in blocchetti di cemento su letto di sabbia!) e sulle poche residue aree che formano i riempimenti delle scarpate e che tentano di mascherare i muri di contenimento. Si rammenta che il Regolamento Edilizio del comune di Casalcontrada all'art. 63 prevede che la superficie massima impermeabile degli interventi edilizi non superi il 20% del lotto di intervento oltre la superficie coperta dell'intervento, richiedendo che le restanti porzioni restino libere o coperte con materiali pedonali e/o carrabili che risultino permeabili.

OSSERVAZIONE 12

PROTEZIONE DELLE MAESTRANZE E MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DA TERNA.

In merito alla salvaguardia dei lavoratori, si nota che e rispetto alle linee elettriche presenti i fabbricati in progetto sono all'esterno della fascia di rispetto che la società TERNA, nel parere preventivo allegato alla tavola di progetto 23 PLV2, individua in 23 ml dall'asse dell'elettrodotto. Tuttavia, più avanti nel parere, segnala che i loro conduttori da 150 kV sono costantemente sotto tensione e che pertanto bisogna tenerne conto in riferimento al D.Lgs 81/2008 ai sensi dell'art. 83 e 117, che parlano in modo inequivocabile di distanze di sicurezza dalle linee attive, rimandando alla tabella 1 allegato IX allegata al D.Lgs che indica in **ml 7.00**, "*al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, dalle attrezzature utilizzate e dai materiali movimentati*", quella minima per il tipo di linea in oggetto. Invece nell'elaborato grafico 23 PLV2 tale distanza minima è indicata in **ml 6.70**

CS

rispetto al suolo! Inoltre, rifacendosi alle misurazioni effettuate lo scorso anno sulla strada del comune di Casalıncontrada in corrispondenza del filo piú basso proprio dove indicato nella tavola di progetto, questo risultava posto a circa 10 ml dall'asfalto: stando alle quote indicate dalla proposta di progetto, in quel punto il terreno dovrebbe avere un'altezza di ml -7.00 rispetto alla quota 0.0 di riferimento imposta e di ml -2.08 in riferimento alla sistemazione finale del piazzale antistante al capannone. Pertanto si deduce che il terreno sar  rialzato di circa ml 5.00 portando in tal modo la distanza tra il cavo piú basso ed il suolo a **ml 5.00**, in netto contrasto con la normativa vigente!

OSSERVAZIONE 13

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Se la realizzazione di un'attivit  come quella in oggetto pu  portare ad un incremento dei posti di lavoro per chi   chiamato a farne parte e quindi ad una buona ricaduta occupazionale, lo stesso non si pu  dire per chi deve subire l'impianto, ovvero tutta la popolazione e le forze economiche che gravitano sul territorio direttamente interessato, quale quello di Casalıncontrada, Brecciarola di Chieti e Manoppello Scalo. In questi tre centri abitati sono presenti molteplici attivit  commerciali e di terziario che negli ultimi due anni, in controtendenza sull'andamento generale, sono anche aumentate in numero e dimensioni. La ragione   nella facile accessibilit  dell'intera area, nell'assenza di problemi legati alla sosta, nella presenza di una direttrice di traffico tra le piú importanti dell'area metropolitana della Valpescara, la statale Tiburtina Valeria, che raccoglie buona parte della popolazione dell'entroterra in viaggio verso la costa adriatica. Inoltre, l'eccellente qualit  dei vari locali di ristorazione esistenti ormai da diversi anni ha anche dato impulso alla presenza di altre attivit  ristorative che hanno cos  consentito un aumento sensibile di personale impiegato, arrivando alla data del 31 agosto 2013 ad **oltre 110 unit **.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'C. P.' or similar.

Tutto questo rischia di essere profondamente danneggiato dalla presenza di una struttura così impattante sul territorio, sia per il suo impatto visivo ma soprattutto per la tipologia e la quantità di traffico veicolare che è in grado di generare. Non serve a nulla sottolineare che esiste uno svincolo autostradale a poca distanza dall'ipotetica ubicazione dell'impianto identificandolo come l'accesso principale ad esso: l'accesso principale è quello che il trasportatore riterrà più comodo ed economico per raggiungere la sua meta, senza pensare alle ripercussioni che il suo transito, giorno dopo giorno, è in grado di provocare nei luoghi che attraversa, a causa del suo fumo, del suo rumore, delle sue vibrazioni, del suo ingombro e perchè no del suo odore. E quale strada migliore se non quella statale larga e dritta che accoglie buona parte della popolazione dei centri abitati di Brecciarola e Manoppello e le attività commerciali citate?

Perciò quale positiva ricaduta occupazionale può provocare il fastidio che inevitabilmente si verrebbe a creare? Quanto diventa allettante recarsi in un posto dove con una frequenza costante transitano mezzi pesanti che possono avere necessità di lavorare anche di notte? Non possiamo che aspettarci una diminuzione delle frequentazioni nelle varie attività presenti con un conseguente calo occupazionale correlato e poi una progressiva chiusura, anche perchè una volta realizzata un'opera del genere ci si può aspettare soltanto un suo aumento dimensionale e di cicli produttivi, oggi non previsti e non prevedibili, non di certo una sua riduzione, lasciando una impronta estremamente deleteria ed incancellabile sul territorio limitrofo.

A meglio chiarire questo concetto, si rileva che di fronte al sito di previsto intervento, nel territorio di Manoppello, è ubicata un'area sulla quale sorge un edificio già completato e prossimo all'avvio, posto a pochi metri dall'accesso al sito, per la produzione di prodotti funzionali e salutistici, di tipo farmaceutico: la proprietà vanta già 25 dipendenti nell'attuale sito produttivo posto in Via Tinozzi a Manoppello e prevede un notevole incremento



occupazionale, a patto che l'intorno del sito non venga contaminato da installazioni in grado di provocare danni ai loro prodotti.

OSSERVAZIONE 14

Peraltro relativamente alla uscita autostradale nel comune di Manoppello, occorre evidenziare come siano irrealizzabili alcune delle ipotesi progettuali riportate nella tavola 04_INQ4, in quanto, come di seguito riportato dalla nota dell'UTC del Comune di Manoppello, allegata alla **delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/09/2013**, *"In merito alle linee di circolazione individuate dal progetto si fa presente che il percorso indicato dal piazzale Coind, in direzione del casello autostradale, risulta impraticabile in quanto il sottopasso autostradale non è idoneo al transito dei mezzi pesanti (vedi allegato A foto 1 e 2) ed inoltre si segnala che via Tinozzi, con l'apertura del casello (come da accordi con la Regione Abruzzo) sarà destinata esclusivamente al transito dei mezzi dell'interporto. Per il traffico locale il Comune di Manoppello ha avviato le procedure per la realizzazione di una nuova bretella viaria fronte fiume."*



OSSERVAZIONE 15

VOLUMI DI TRAFFICO

Lo studio sui volumi di traffico previsti si presenta carente ed approssimativo per diverse ragioni.

I veicoli utilizzati per il conferimento comprendono sicuramente anche i mezzi della raccolta differenziata, mezzi piccoli da 10 massimo 15 mc di portata guidati da una sola persona che, provenendo dai comuni limitrofi all'impianto, conferiranno direttamente senza effettuare operazioni di stoccaggio e carico di mezzi di grandi dimensioni.

Questi mezzi di maggiori dimensioni potranno provenire dai comuni più lontani, ma si tratta di mezzi che hanno una portata massima di 42 ton



compresa la motrice quindi con un carico netto approssimato di circa 30 ton, : inoltre non è corretto affermare che il peso specifico dei rifiuti è pari ad 1,1 t/mc, da varie fonti legate alla stessa problematica affrontati in altri ambiti regionali il peso specifico medio rilevato di rifiuti recuperabili ha una densità media di 0,55 ton/mc: per i rifiuti compattati, invece, è assunto un valore di 1 ton per 1,25 mc portando ad una densità di 0,8 ton/mc. Il valore proposto di 1,1 ton/mc è considerato solo per le frazioni compattate in uscita dall'impianto. Occorre poi pensare che gli operatori di rifiuti recuperabili possono conferire all'impianto con mezzi scarrabili, con volumi medi pari a 20 mc.

Questi dati portano ad un numero minimo di autocarri in ingresso pari almeno a 25 con un minimo di 10 in uscita: così nelle situazioni più favorevoli si avranno $35 \times 2 = 70$ transiti di soli autocarri che, diluiti in 12 ore portano a 6 autocarri all'ora, ovvero uno ogni 10 minuti.

La maggior parte di questo traffico interesserà il territorio di Chieti, sul quale scorre l'asse attrezzato che non chiede alcun pedaggio e non presenta caselli che rallentano la consegna. Ma il Comune di Chieti ricade nelle aree sottoposte a norme restrittive, ovvero la misura MT1 del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, di cui non si è tenuto affatto conto.

Ancora va considerato che tutto lo studio presentato dal Proponente l'intervento non tiene minimamente conto dei tratti stradali di Manoppello e Chieti, oltre che di Casalıncontrada, che si distaccano dalla statale Tiburtina Valeria: per essi, aventi uno scarsissimo carico di traffico, l'aumento dei transiti per l'accesso all'impianto produrrebbe delle variazioni sensibilissime che meritano di avere uno specifico approfondimento, vista tra l'altro la notevole quantità di abitazioni insediate lungo il loro percorso.

Un'ultimo aspetto deve essere valutato. La viabilità cosiddetta alternativa riportata nella tavola 04_INQ4 prende in considerazione un tratto di territorio nonché di viabilità rurale che rientra nel progetto **SEE RECULTIVATUR PROJECT, programma di cooperazione transnazionale South East**

Europe denominato “**Recultivatur**”, guidato da un partenariato formato dai seguenti Stati: Bulgaria; Grecia; Ungheria; Italia; Romania; Slovenia; Bosnia Erzegovina (partner non Unione Europea). Il Comune di Lanciano, in qualità di ente capofila del programma regionale “Culto e Cultura in Abruzzo – Il Cammino dell’Apostolo Tommaso” è uno dei 4 partner italiani, ed è responsabile di uno dei WP, pacchetti di lavoro, del progetto. In Fiera srl è il coordinatore tecnico delle attività.

*Lo scopo del progetto **RECULTIVATUR** è quello di utilizzare i valori culturali religiosi, sia materiali che immateriali, nei territori del Sud-Est europeo, assieme ai patrimoni locali, risorse umane, infrastrutture e servizi, per sviluppare opportunità di turismo religioso capaci di contribuire allo sviluppo sociale ed alla crescita economica dei territori coinvolti, fornendo in particolare ai giovani nuove opportunità di lavoro e di miglioramento delle loro competenze professionali, creando occasioni per sviluppare servizi turistici innovativi e attrarre investimenti nazionali ed internazionali.* Tra le numerose attività del progetto, una delle più rilevanti è la definizione linee guida per la creazione di un Modello Comune di Turismo Religioso.

Ogni partner ha presentato più Case Studies, buone pratiche di turismo religioso-culturale. Tra i 35 Case Studies esaminati, il progetto “**Culto e Cultura in Abruzzo – il Cammino dell’Apostolo Tommaso**” ha raccolto i favori unanimi di tutti i partner risultando **il primo tra le 12 Best Practices selezionate.**

Si può affermare infine che la proposta progettuale in oggetto, nonché quella precedente, presentano delle criticità di realizzazione del tutto simili se non uguali e tutte ricadenti sotto la stessa problematica: questo sito è troppo vicino a quelle specificità individuate dalla Normativa vigente in merito alla installazione di simili impianti che ne escludono la possibilità di realizzazione. Si sta cercando, usando un paradosso, di calzare un piede 45 in una scarpa

38, in dispregio tra l'altro della volontà di tutte le categorie sociali presenti nell'intorno e nel territorio interessato.


Per quanto esposto, si ritiene doveroso segnalare l'opportunità di bocciare la proposta di progetto o almeno di rinviarne l'approfondimento alla V.I.A.

Distinti saluti.

Marcello Scurci



Lucio Minnucci



ALLEGATO A



fu
Be

FOTO 1



FOTO 2